



S.U.S.O. Sindacato Unitario Specialità Ortognatodonzia

Presidente : Dott. Gianvito Chiarello

Largo Re Umberto, 104 - Tel. 011 50.28.20 - Fax 011 50.31.53 - 10128 TORINO

susosindacato@libero.it sito web: www.suso.it

CIRCOLARE n. 1/2021

La presente per informare gli Associati sulle principali novità fiscali recentemente emanate di possibile interesse dell'attività professionale odontoiatrica.

DETRAZIONI CASA

Vengono prorogate per il 2021 le detrazioni dall'imposta sul reddito del 50% delle spese sostenute per il recupero edilizio e per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici collegati ad una ristrutturazione; del 65% delle spese sostenute per il risparmio energetico ridotte al 50% per alcune tipologie di interventi e del 90% per gli interventi di rifacimento delle facciate degli immobili (c.d. "bonus facciate"). Nel 2021, relativamente alla detrazione per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, viene elevato da 10.000,00 euro a 16.000,00 euro il limite massimo di spesa detraibile.

SUPERBONUS

Viene prorogata la possibilità di procedere alla detrazione del 110% (superbonus) spettante per gli interventi di riqualificazione energetica, antisismici, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, per le spese sostenute sino al 30/06/2022. Per le spese sostenute nel 2022, la detrazione fiscale andrà ripartita in 4 quote annuali di pari importo, in luogo delle 5 quote precedenti; rientrano nell'ambito dell'agevolazione anche gli edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastati, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche. Viene prevista anche per le spese sostenute nel 2022 la possibilità di optare per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante o per il c.d. "sconto sul corrispettivo".

INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI

Per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2022 viene riconosciuto un nuovo credito di imposta per gli investimenti in beni strumentali.

Possono beneficiare dell'agevolazione le imprese a prescindere dalla forma giuridica, dalla natura giuridica, dalla dimensione, dal regime di determinazione del reddito (ivi inclusi, quindi, i soggetti in regime forfettario).

Gli esercenti arti e professioni possono fruire soltanto del credito d'imposta "ordinario".

Sono previste quattro diverse tipologie di investimenti agevolabili:

- beni materiali nuovi "ordinari";
- beni immateriali nuovi "ordinari";
- beni materiali rientranti nel settore "Industria 4.0";
- beni immateriali connessi a beni "Industria 4.0".

Sono esclusi dall'agevolazione:

- gli autoveicoli;
- beni con coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%;
- fabbricati.

Il credito di imposta "ordinario" è riconosciuto alle imprese ed agli esercenti arti e professioni in misura differenziata in base al momento in cui è stato effettuato l'investimento e nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 2 milioni di euro per i beni materiali e a 1 milione di euro per i beni immateriali:

- per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021, viene riconosciuto un credito di imposta del 10% sul costo sostenuto per l'investimento (elevato al 15% per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati alla realizzazione di modalità di lavoro agile);
- per gli investimenti effettuati nel 2022, il credito di imposta viene riconosciuto nella misura del 6%.

Il credito di imposta per gli investimenti in beni materiali compresi nel settore "Industria 4.0" viene riconosciuto solo alle imprese nelle seguenti misure:

- per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021 nella misura del 50% per la quota di investimento fino a 2,5 milioni di euro, del 30% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro e del 10% per gli investimenti tra 10 e 20 milioni di euro;
- per gli investimenti effettuati nel 2022 nella misura del 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 20% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro e del 10% per gli investimenti tra 10 e 20 milioni di euro.

Per gli investimenti relativi a beni immateriali connessi ai beni rientranti nel settore "Industria 4.0", il credito di imposta è riconosciuto per tutto il periodo agevolato nella misura del 20% del costo sostenuto e nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24 a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni nel caso di investimenti in beni materiali "ordinari" e dall'anno di avvenuta interconnessione per gli investimenti in beni "Industria 4.0".

Il credito di imposta per gli investimenti in beni materiali ed immateriali (sia ordinari che 4.0) deve essere ripartito in tre quote annuali di pari importo. Tuttavia per i soggetti con ricavi/compensi inferiori a 5 milioni di euro che hanno effettuato investimenti in beni materiali ed immateriali "ordinari" dal 16.11.2020 al 31.12.2021, il credito di imposta può essere utilizzato in un'unica quota annuale.

La fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore ed al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori.

Inoltre le fatture relative all'acquisizione dei beni agevolabili devono rispettare il riferimento normativo dell'agevolazione.

LOCAZIONI BREVI

Dal 2021 il regime fiscale della cedolare secca è riconosciuto per le locazioni brevi solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo di imposta. Nel caso in cui il proprietario destini alla locazione cinque appartamenti o più, l'attività di locazione si presume svolta in forma di impresa.

Viene istituita, presso il Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo, una banca dati delle strutture ricettive, nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi.

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

Viene prorogata la possibilità di rivalutare fiscalmente il valore delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti al di fuori dell'esercizio di impresa. La facoltà di rideterminare il valore di acquisto è finalizzata alla riduzione della plusvalenza tassabile in presenza di una futura vendita. La rivalutazione riguarda le partecipazioni ed i terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2021 e richiede l'effettuazione della perizia ed il pagamento della prima o unica rata dell'imposta sostitutiva entro il 30 giugno 2021.

La proroga della rivalutazione prevede l'applicazione dell'imposta sostitutiva con aliquota unica dell'11% sul valore di perizia del terreno o delle partecipazioni non quotate.

ESONERO VERSAMENTI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Viene istituito un Fondo per l'esonero parziale del pagamento dei contributi previdenziali, esclusi i premi INAIL, dovuti dai lavoratori autonomi e professionisti.

I lavoratori autonomi ed i professionisti devono avere percepito nel 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000,00 euro ed aver avuto un calo del fatturato nell'anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quello dell'anno 2019.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio 2021, definisce criteri e modalità per la concessione dell'esonero.

L'agevolazione spetta comunque entro il limite di spesa di 1 miliardo di euro per l'anno 2021.

FATTURE PER PRESTAZIONI SANITARIE

Anche per il 2021 le fatture emesse a pazienti finali per prestazioni sanitarie dovranno obbligatoriamente essere in forma cartacea. Solo le fatture emesse ad altri soggetti con partita IVA dovranno essere in formato elettronico. Non cambia nulla, quindi, rispetto al 2020.

Per quanto riguarda, invece, la trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria delle prestazioni sanitarie rese a pazienti finali ci saranno delle variazioni. Le prestazioni sanitarie rese nel 2020 dovranno essere comunicate al Sistema Tessera Sanitaria entro il 31 gennaio 2021, con l'indicazione della modalità di pagamento. Infatti solo i dati delle spese sanitarie sostenute con modalità di pagamento tracciabili saranno comunicate dal Sistema Tessera Sanitaria all'Agenzia delle Entrate.

Nel 2021 cambia la tempistica di trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria. Infatti la trasmissione dovrà essere effettuata entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale. In pratica, la periodicità di comunicazione dei dati viene modificata da annuale a mensile. Dovranno essere comunicate tutte le fatture per prestazioni sanitarie ai pazienti finali, con le relative modalità di pagamento, e nel caso di opposizione del cittadino alla messa a disposizione dei dati all'Agenzia delle Entrate, la fattura per prestazioni sanitarie dovrà essere comunicata senza la trasmissione del codice fiscale del paziente.

REGISTRAZIONE FATTURE ATTIVE

Per i soggetti passivi IVA che effettuano le liquidazioni periodiche trimestralmente, su base opzionale, è riconosciuta la possibilità di annotare le fatture emesse entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni.

ESTEROMETRO

Dal 1° gennaio 2022 è abolito l'esterometro e la trasmissione dei dati relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere avverrà con il Sistema di Interscambio.

In particolare:

- i dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato dovranno essere trasmessi telematicamente entro i termini di emissione delle fatture;
- i dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato dovranno essere trasmesse telematicamente entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento che comprova l'operazione o di effettuazione dell'operazione.

IMPOSTA DI BOLLO

Il pagamento dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel primo, nel terzo e nel quarto trimestre solare dell'anno di riferimento è effettuato entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre, mentre il pagamento dell'imposta relativa alle fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre solare è effettuato entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo alla chiusura del trimestre. Nel caso in cui l'ammontare dell'imposta di bollo complessivamente dovuta sulla base delle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare non superi l'importo di 250 euro, il contribuente può procedere al pagamento entro il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre. Qualora l'importo dell'imposta di bollo in relazione alle fatture elettroniche emesse nei primi due trimestri solari dell'anno, complessivamente considerati, non superi l'importo di 250 euro, il pagamento dell'imposta di bollo complessivamente dovuto sulle fatture elettroniche emesse nei predetti trimestri può essere effettuato entro il termine per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre. Per le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio, l'Agenzia delle entrate, sulla base dei dati in suo possesso, può integrare entro il giorno 15 del primo mese successivo al trimestre le fatture per le quali ritiene dovuta l'imposta di bollo che non riportano l'evidenza dell'assolvimento dell'imposta; il cedente o prestatore, qualora ritenga che, in relazione a una o più fatture integrate dall'Agenzia delle Entrate, non ci siano i presupposti per l'applicazione dell'imposta di bollo, procede, entro l'ultimo giorno del primo mese successivo alla chiusura del trimestre, alla variazione dei dati comunicati. Per le fatture elettroniche inviate nel secondo trimestre, il cedente o prestatore può procedere alla variazione dei dati comunicati entro il 10 settembre dell'anno di riferimento. In assenza di variazioni da parte del contribuente, si intendono confermate le integrazioni effettuate dall'Agenzia delle Entrate. L'Agenzia delle Entrate rende noto al cedente o prestatore, in modalità telematica, entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre, l'ammontare dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate in ciascun trimestre solare. Detto termine è prorogato al 20 settembre dell'anno di riferimento per le fatture elettroniche inviate nel secondo trimestre solare dell'anno. Il pagamento dell'imposta di bollo può essere effettuato per l'ammontare calcolato dall'Agenzia delle Entrate mediante il servizio presente sul sito dell'Agenzia delle Entrate, nell'area riservata del soggetto passivo IVA, con addebito su conto corrente bancario o postale. Resta comunque possibile effettuare il pagamento dell'imposta di bollo con mod. F24.

INTERESSI LEGALI

Il tasso di interesse per gli interessi legali viene diminuito dall'1/01/2021 allo 0,01% in ragione d'anno.

La diminuzione del tasso di interesse legale comporta una riduzione degli importi dovuti in caso di pagamento con ravvedimento operoso.

Il tasso di interesse da applicare nella determinazione degli interessi moratori in caso di tardivo pagamento è quindi pari:

- allo 0,50% dall'1/01/2015 al 31/12/2015
- allo 0,20% dall'1/01/2016 al 31/12/2016
- allo 0,10% dall'1/01/2017 al 31/12/2017
- allo 0,30% dall'1/01/2018 al 31/12/2018
- allo 0,80% dall'1/01/2019 al 31/12/2019
- allo 0,05% dall'1/01/2020 al 31/12/2020
- allo 0,01% dall'1/01/2021 fino al giorno di versamento compreso.

IVA

Ricordiamo infine che dal primo gennaio le mascherine, i guanti, i camici e sovracamici e gli altri DPI utilizzati da odontoiatri, igienisti dentali ed ASO tornano ad essere gravati dell'Iva, non più al 22% ma al 5%.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Torino, lì 19/01/2021

dott. Maurizio TONINI